

Firenze Fiera S.p.A.

CAPITOLATO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, ALLESTIMENTI ELETTRICI E ILLUMINOTECNICI, ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE E ASSISTENZA ELETTRICISTI ALL'INTERNO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DELLA FORTEZZA DA BASSO GESTITO DA FIRENZE FIERA S.P.A.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

Art. 1 – Oggetto dell'Appalto.

1.1 - Il servizio si articola nei seguenti interventi e prestazioni, secondo le modalità meglio specificate nei capitoli successivi ed in ottemperanza alle Leggi e le normative vigenti:

Parte I: Conduzione Impianti

- prestazioni relative alla conduzione degli impianti elettrici e degli apparati di climatizzazione durante l'attività del quartiere espositivo e congressuale.

Parte II: Servizio Antincendio e Gestione delle Emergenze

- prestazioni relative alla gestione delle emergenze e alle attività di presidio durante le manifestazioni che si svolgono nel quartiere fieristico e congressuale.

Parte III: Allestimenti Elettrici

- prestazioni relative alla installazione degli impianti elettrici e di apparati per illuminazione nel quartiere espositivo e congressuale.

Parte IV: Assistenza Eletttricisti

- prestazioni relative all'assistenza tecnica degli elettricisti verso gli espositori durante gli eventi in svolgimento nel quartiere espositivo e congressuale.

Art. 2 - Durata dell'Appalto.

2.1 - L'Appalto avrà una durata di TRE (3) o CINQUE (5) anni ad insindacabile giudizio della committente, decorrenti dall'inizio dell'esecuzione, che potrà non coincidere, a richiesta di Firenze Fiera, con la data di sottoscrizione del contratto.

Art. 3 – Procedure per la Gestione del Contratto

3.1 – Per ogni questione attinente lo svolgimento delle prestazioni, l'Impresa dovrà fare riferimento ai soggetti indicati nel Contratto all'atto di sottoscrizione, dalla Committente come Responsabili della Gestione del Contratto. I Responsabili del Contratto potranno a loro volta, per specifiche esigenze organizzative, delegare i propri compiti ad altri responsabili operativi del Committente. Di detta delega sarà tempestivamente informato il Responsabile di Cantiere dell'Impresa, di cui al successivo punto 3.2.

3.2 - L'Impresa dovrà nominare un Responsabile Tecnico secondo quanto previsto dal D. L. 22

gennaio 2008, n. 37, un Capo Cantiere/Coordinatore operativo e un Vice-Capo di cantiere, in modo

da coprire con presenza continuativa di soggetti responsabili l'intero orario di attività lavorativa ordinaria per tutta la durata del Contratto. La reperibilità di questi soggetti, anche per mezzo di telefono cellulare e/o posta elettronica è un onere a carico dell'Impresa che dovrà comunicare alla Committente tutti gli elementi utili e necessari al facile e continuo reperimento.

3.3 - Il responsabile della Committente si rapporterà costantemente col Capo cantiere dell'Impresa per garantire un sistema di relazioni idoneo a facilitare l'impegno reciproco delle parti, tenuto conto delle caratteristiche proprie delle diversificate tipologie dei servizi.

3.4 - Il responsabile della Committente si rapporterà altresì col Capo cantiere dell'Impresa per ogni eventuale contestazione attinente al servizio. Si intende difforme dal regolare svolgimento del servizio ogni intervento che non rispetti i requisiti contrattualmente previsti, come più specificatamente espresso all'art. 13 della "Parte V – Patti Contrattuali" del presente Capitolato.

3.5 - L'Appalto comporta l'assunzione da parte dell'Impresa dell'obbligo di eseguire tutte le prestazioni utili od opportune per la realizzazione di quanto commissionato a perfetta regola d'arte, anche se esse non siano esplicitamente indicate nei documenti contrattuali. Sono in sostanza da ritenere comprese nell'Appalto tutte le prestazioni che non ne risultino esplicitamente escluse in base ai documenti contrattuali, ciò anche se l'esecuzione a perfetta regola d'arte determini l'esecuzione di prestazioni o di categorie di prestazioni non previste nei documenti contrattuali o secondo modalità più onerose. L'Impresa si impegna ad eseguire qualsiasi intervento, prestazione o fornitura nel pieno rispetto delle norme in vigenti al momento e che comunque entreranno in vigore o saranno adeguate o modificate durante tutta la durata del contratto. Tali adeguamenti non comporteranno aggravii economici per il Committente.

3.6 – All'atto della sottoscrizione del Contratto l'Impresa sottoscriverà un verbale di presa in visione degli impianti di proprietà della Committente. Alla fine di ogni semestre, congiuntamente all'Impresa che esercita il servizio di manutenzione degli impianti, sarà eseguito un controllo delle apparecchiature, al fine di verificarne la funzionalità e il degrado per l'uso.

L'Impresa si impegna a segnalare al Committente quanto prima tramite relazione tecnica scritta eventuali decadimenti delle apparecchiature, di impianti o parti di essi.

PARTE I - CONDUZIONE IMPIANTI

Art. 4 - Caratteristica delle Prestazioni

Fermo restando che l'Impresa dovrà garantire la massima qualità ed efficienza del servizio, per l'espletamento della fornitura è richiesta la presenza di almeno due persone per ciascun turno, qualunque sia l'orario (giornaliero o notturno) sia nei giorni feriali che festivi.

Una delle persone presenti deve essere abilitata, per il periodo invernale, alla conduzione di caldaie e dotata di regolare licenza e per il periodo estivo dovrà essere presente almeno un tecnico frigorista abilitato.

Il personale della ditta appaltatrice dovrà essere opportunamente istruito secondo i criteri previsti nella Norma CEI 17-11. Prima dell'inizio delle opere, l'Appaltatore dovrà fornire elenco scritto del personale che intende utilizzare e della relativa qualifica secondo le norme.

Per lavoro elettrico si intende un intervento su impianti o apparecchi elettrici con accesso a parte attive (sotto tensione e fuori tensione) nell'ambito del quale, se non si adottano misure di sicurezza, si è in presenza di rischio elettrico.

In caso di lavori manutentivi su impianti elettrici è necessario garantire che, per tutto il periodo dell'intervento, le parti attive dovranno essere messe in condizioni di sicurezza secondo le procedure previste dalle norme, impiegando idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale.

Condizione fondamentale perché lo svolgimento del lavoro avvenga in condizioni di sicurezza, è necessario che il personale abbia ricevuto le corrette informazioni ed idoneità.

La Norma CEI 11-27 individua in virtù della conoscenza e formazione, quattro figure che possono eseguire lavori elettrici, per i quali si riconoscono tre modalità di lavoro:

- lavori fuori tensione
- lavori in prossimità
- lavori sotto tensione

Le figure professionali individuate in virtù della conoscenza e formazione sono:

PES – Persona esperta: persona istruita ed esperta su impianti e normative elettriche, con capacità di valutare i rischi connessi al tipo di lavoro, adottando di volta in volta adeguate misure di protezione, organizzando ed eseguendo lavori elettrici fuori tensione ed in prossimità, e in caso coordinando

altri lavori e/o istruendo una persona avvertita perché possa eseguire un determinato lavoro in sicurezza.

PAV - Persona avvertita: di livello inferiore al PES, svolge lavori specifici autonomamente secondo le informazioni ricevute dal PES o da dettagliate procedure. Lavori particolarmente complessi potranno essere eseguiti sotto la supervisione di una persona esperta.

PEC – Persona comune: si tratta di una persona non avvertita e non esperta, la quale può operare lavori soltanto in assenza di rischio elettrico o sotto la supervisione di una persona esperta o avvertita.

PI – Persona idonea: figura professionale che può svolgere lavori sotto tensione (bassa tensione), dopo aver ottenuto autorizzazione scritta dal datore di lavoro che valuterà la formazione, le misure di sicurezza adottate, l'esperienza e l'idoneità psicofisica del soggetto.

Di seguito sono elencati i principali requisiti richiesti per le figure PES e PAV:

- conoscenze teoriche (livello 1 A);
- conoscenza di Leggi e Norme tecniche relative alla sicurezza, nonché nozioni sugli effetti dell'elettricità sul corpo umano;
- scelta dei dispositivi di protezione individuale;
- scelta dell'attrezzatura e delle procedure ed organizzazione del lavoro e delle sequenze operative di sicurezza;
- conoscenze e capacità operative (livello 1 B);
- individuazione dell'area di lavoro, procedure di messa a terra e verifica dell'assenza di tensione.

Il personale dell'Impresa dovrà essere opportunamente formato con corsi specialistici per l'uso di attrezzature particolari quali ponteggi, muletti, carrelli elevatori etc. Tutte le attrezzature ed i dispositivi di protezione individuale dovranno essere di primaria qualità e corredati delle necessarie certificazioni di legge.

Art. 5 - Modalità Operative

5.1 – Gli addetti a tale servizio dovranno espletare le seguenti mansioni:

- accensione, spegnimento, controllo del corretto funzionamento, e quanto altro necessario alla corretta gestione degli impianti tecnologici dei vari locali di pertinenza della Committente. Nel caso in cui fossero rilevati, da parte del personale dell'Impresa, malfunzionamenti o guasti alle apparecchiature, ne deve essere data immediata comunicazione alla Committente, la quale

provvederà, in base all'accaduto, a prendere decisioni in merito, comunicando al Responsabile del cantiere di cui al precedente art. 3.2 eventuali misure alternative da adottarsi nel momento e nel

caso specifico;

- ad eccezione delle volte in cui, per motivi d'emergenza o d'oggettivo pericolo, il Responsabile di cantiere o uno dei suoi collaboratori allo scopo indicati lo ritenga necessario, prima di effettuare manovre su apparecchiature che potrebbero pregiudicare il normale svolgimento di una manifestazione, o più semplicemente di normali fasi lavorative (ad es. sgancio di un interruttore di media tensione o bassa tensione, spegnimento di un U.P.S., spegnimento parziale di linee d'illuminazione di sicurezza, porre fuori servizio manichette di idranti o napsi o impianti di loro alimentazione, etc.) il Responsabile di cantiere deve chiedere specifica autorizzazione alla Committente.

5.2 - Con cadenza da stabilire e di comune accordo nonché compatibilmente con la committente, il Responsabile di cantiere alla presenza di un incaricato della Committente, deve accertarsi ed eseguire alcune prove in simulazione su tutti gli impianti d'emergenza (impianti antincendio, rivelazione fumi, evacuazione fumi, illuminazione di sicurezza, apertura e chiusura porte tagliafuoco, etc.). Il risultato di tale prova dovrà essere annotato sull'apposito registro il quale sarà sottoposto al controllo e alla firma del Responsabile della Committente. La cadenza temporale degli interventi di controllo non dovrà comunque essere superiore a quella prevista dalla normativa vigente in materia per quella specifica attività.

5.3 - Le spese relative al consumo ed al fabbisogno d'acqua ed energia elettrica, necessarie allo svolgimento dei servizi, saranno a carico della Committente.

5.4 - L'Impresa dovrà provvedere ad informare immediatamente la Committente qualora riscontri la presenza di danneggiamenti o asportazione di materiali, accessori e/o attrezzature in dotazione alle aree espositive. Anche questa prestazione è di specifico rilievo ai fini della valutazione della qualità dei servizi.

5.5 - L'Impresa si impegna a formulare – sulla base della propria competenza specifica – proposte per nuove soluzioni tecniche, ricavandole di comune accordo con la Committente sulla base di sperimentazioni effettuate nel quartiere di Firenze Fiera o da altre realtà simili. L'impresa dovrà inoltre formulare proposte tecniche finalizzate all'efficientamento energetico della struttura ed al contenimento dei consumi.

5.6 - Nel corso delle manifestazioni e nei giorni immediatamente precedenti all'inizio di un evento, la Committente può ricorrere alla squadra di conduzione per eventuali lavori in assistenza all'evento

o a supporto delle attività di allestimento o di vigilanza antincendio. Tale servizio può prevedere eventuali installazioni aggiuntive degli articoli e accessori di allestimento elettrici del listino della

Committente, di cui al presente Capitolato d'appalto per i servizi di allestimento, assistenza elettricisti e sorveglianza antincendio. Nel corso degli eventi la squadra di conduzione dovrà avere sufficienti capacità tecniche, attrezzature e materiali, per garantire la riparazione ed il ripristino di piccoli guasti e disservizi come l'intasamento di lavabi, WC e la riparazione e/o sostituzione di lampade e corpi illuminanti.

5.7 – L'orario di espletamento della singola prestazione di Conduzione Impianti, quando non diversamente specificato nelle schede di programmazione delle attività, è di seguito indicato:

- apertura degli impianti ore 8.00;
- spegnimento degli stessi ore 17.00.

Nel corso delle attività per la produzione degli allestimenti di un evento e nello svolgimento dello stesso, il servizio potrà estendersi nell'arco di 24 h a richiesta della Committente.

Durante la conduzione, ad orari regolari e stabiliti in accordo con il Committente in relazione all'importanza dell'evento, la squadra di conduzione dovrà verificare ed annotare su apposito modulo per ciascun ambiente o padiglione, le temperature ambiente e quella esterna.

5.8 - La tariffa oraria applicata sarà unica qualunque sia il giorno in cui viene erogata la prestazione.

Art. 6 - Obbligo dell'attività di Sorveglianza Antincendio

6.1 - L'Impresa s'impegna a qualificare a suo onere, ed a aggiornare (con cadenza triennale) a mezzo di specifici corsi d'istruzione antincendio, il proprio personale come da D.M. 10 Marzo 1998 e successive modifiche, con certificazione ed abilitazione regolarmente rilasciata dal Comando V.V.F. territorialmente competente per attività con rischio elevato, al fine dell'inserimento dello stesso personale presso i locali della Fortezza da Basso.

PARTE II - SORVEGLIANZA ANTINCENDIO

Art. 7 - Caratteristiche delle prestazioni.

7.1 Il servizio è relativo alle prestazioni per la prevenzione incendi e delle attività di presidio durante le manifestazioni che si svolgono nel quartiere fieristico e congressuale della Committente.

Art. 8 – Modalità Operative.

8.1 Il servizio è relativo alle prestazioni che comprendono le seguenti attività:

- Antincendio.

Fase non interessata da eventi:

il personale della ditta appaltatrice impegnato a qualsiasi titolo dovrà essere formato alto rischio per la gestione dell'antincendio ed aver preso visione del piano di emergenza di seguito allegato.

Fase di montaggio/smontaggio evento

Il personale in servizio dovrà:

- 1) Modificare e/o adeguare la cartellonistica di sicurezza e le indicazioni delle vie di esodo, in base alla conformazione dei padiglioni e quindi delle diverse esigenze che si presentano per ogni evento;
- 2) Controllare e/o aggiungere i mezzi estinguenti (estintori/carrellati) occorrenti in base alle tipologie degli allestimenti nei vari padiglioni;
- 3) Rendere immediatamente edotto il personale Firenze Fiera delle eventuali anomalie riscontrate riguardanti rotture di porte, maniglioni antipanico, chiusure di uscite di sicurezza, di naspi/idranti, presenza di gas e/o materiali infiammabili;
- 4) Controllare il buon funzionamento di tutte le luci di emergenza;
- 5) Rimanere a disposizioni per eventuali richieste del personale di Firenze Fiera;
- 6) Controllare il rispetto del Regolamento Tecnico di seguito allegato.

Durante l'evento

Il personale in servizio dovrà:

- 1) Al momento dell'arrivo, prima dell'apertura dell'evento dovranno eseguire i sopralluoghi completi dei locali interessati, coadiuvandosi con i preposti della vigilanza per evitare gravi conseguenze causate dalla chiusura, se pur momentanea, delle uscite di sicurezza chiuse a chiave, con catena, da carrelli elevatori, da pancali di giornali/riveste etc...
- 2) Presidiare nei vari padiglioni sempre in coppia, evitando di raddoppiare i controlli con l'altra squadra (se eventualmente presente);
- 3) Rimanere sempre a disposizione delle squadre dei Vigili del Fuoco, chiedendo loro durante i controlli se hanno riscontrato anomalie ed eventualmente intervenire per la loro eliminazione nel più breve tempo possibile;
- 4) Ogni coppia deve avere in dotazione un telefono interno corrispondente ai numeri:
Squadra Fortezza da Basso: 055 4972235 e 055 4973010
Squadra Palaffari/Palacongressi: 055 4973005

Firenze Fiera spa

**Sede legale e operativa: Piazza Adua 1 - 50123 Firenze, Italy Tel. +39 055 497 21F ax +39 055 497 3237
CCIAA di Firenze, P.IVA 04933280481- Capitale Sociale € 21.778.035,84 info@firenzefiera.it www.firenzefiera.it**

5) Controllare il rispetto del Regolamento Tecnico di seguito allegato.

A tale scopo il personale dovrà, ogni volta, ricevere dalla Committente il layout delle planimetrie

dell'intera manifestazione. Le planimetrie saranno conformi comunque ai requisiti minimi dettati dalle normative cogenti, in modo da procedere alla corretta ubicazione dei cartelli di sicurezza aggiuntivi ed il posizionamento degli estintori portatili.

L'Impresa s'impegna a qualificare a suo onere, a mezzo di specifici corsi d'istruzione antincendio, il proprio personale, secondo quanto indicato dal D.M. 10 Marzo 1998 e successive modifiche, con certificazione ed abilitazione regolarmente rilasciata dal Comando V.V.F. territorialmente competente per attività con rischio Elevato.

Si fa obbligo all'impresa di aggiornare tramite corsi antincendio il proprio personale ogni tre anni.

Data la rilevanza del servizio in esame, la committente prevede la necessità della presenza di un Responsabile della squadra operativa con cui interfacciarsi durante lo svolgimento delle attività.

Per quanto riguarda le altri possibili situazioni di emergenza fare riferimento al piano di emergenza di seguito allegato.

A fine d'ogni evento dovranno essere ritirati e verificati, nella loro quantità, gli estintori aggiuntivi mentre dovranno essere controllati gli estintori presenti nel padiglione (come da C.P.I.), anche la segnaletica e dovrà essere provveduto a riporre il materiale nel rispettivo magazzino. Nel caso in cui si verificasse un ammanco o un danno all'attrezzatura antincendio (sia fissa che mobile), il Capo cantiere dovrà darne immediata comunicazione alla Committente. Il Responsabile di cantiere dovrà porre particolare attenzione alla contabilità sia del materiale già installato che di quello aggiuntivo, in quanto ogni sei mesi dovrà essere consegnato il relativo resoconto dettagliato alla Committente.

PARTE III - ALLESTIMENTI ELETTRICI E ILLUMINOTECNICI

Art. 9- Caratteristiche della Prestazione.

9.1 - Il servizio si articola nei seguenti interventi e prestazioni:

- fornitura delle prestazione di installazione degli impianti elettrici e di apparati per illuminazione nel quartiere espositivo e congressuale della Fortezza da Basso.

9.2 – Il servizio comprende l'allestimento degli apparati elettrici standard compresi nel listino della Committente di seguito riepilogati:

Alimentazione 380 V - 100A completa di presa CEE trifase 380-125 A (fino a 60 kw)

Alimentazione 380 V - 100A completa di presa CEE trifase 380-125 A (fino a 74 kw)

Allacciamento elettrico 1 kw (Quartiere Congressuale)

Allacciamento elettrico 2 kw (Quartiere Congressuale)

Allacciamento elettrico 3 kw (Quartiere Congressuale)

Allacciamento elettrico 4 kw (Quartiere Congressuale)

Allacciamento elettrico 5 kw (Quartiere Congressuale)

Allacciamento telefonico e internet (Quartiere Congressuale)

Calata elettrica con scatola 3 prese universali (consumi esclusi)

Cassetta alimentazione FM 3kw monofase

Cassetta alimentazione FM 9kw trifase

Cassette alimentazione FM diff. Presa Interbloccata, diverse potenze.

Centralina comando luci "on-off" per max 48 fari alogeni da 300 W completa di linee elettriche (escluso faretti)

Faretto alogeno 300 watt

Faretto alogeno 150 watt (Quartiere Congressuale)

Faretto per podio o tavolo relatori

Sagomatore (lucciola) 35 watt

Sagomatore (superlucciola) 75 watt

Sagomatore (faro QPS) da 500 watt

Sagomatore 1200 watt

Art. 10 – Modalità Operative.

10.1 - Le mansioni previste per questo servizio sono schematicamente le seguenti:

- prima delle fasi d'allestimento d'ogni evento, il personale, sotto la direzione dei propri responsabili di cui al precedente art. 3.2, dovrà provvedere al montaggio di tutti gli impianti elettrici di base degli stand (cassette monofase o trifase, faretto alogeni, prolunghe, etc.), come indicato dai *layout* d'installazione, che saranno precedentemente forniti dalla Committente e costituiscono il documento di programmazione dell'attività nonché l'elemento di base per la contabilità della prestazione.
- durante le fasi d'allestimento dell'evento, il personale sarà comunque tenuto ad allestire eventuale materiale aggiuntivo che dovesse rendersi necessario. Le richieste aggiuntive saranno inoltrate da parte del personale dell'organizzazione direttamente all'Impresa, la quale organizzerà, anche incrementando il numero di persone presenti qualora necessario, le fasi di lavorazione.
- l'Impresa dovrà porre particolare attenzione nella contabilità del materiale installato, in quanto, a fine d'ogni manifestazione, dovrà essere consegnato il relativo resoconto alla Committente. Il resoconto deve essere compilato sulla modulistica fornita dalla Committente e completato in ogni sua parte entro 5 giorni dal termine della manifestazione, ovvero dell'ultimo giorno di disallestimento.
- il personale dovrà astenersi dal montare materiale del quale non sia stata fatta specifica richiesta, tramite l'apposita modulistica o documentazione oggettivante l'erogazione del servizio, salvo se su specifiche indicazioni della Committente motivate da necessità di tempestività.
- l'Impresa dovrà altresì astenersi da allestire o agire su materiale elettrico di diversa provenienza da quello autorizzato dalla Committente, stabilito come standard e omologato con le normative di sicurezza antinfortunistica e prevenzione incendi.
- terminate le fasi di disallestimento della singola manifestazione, il personale dovrà provvedere allo smontaggio di tutto il materiale specificatamente destinato allo svolgimento di tale manifestazione e al relativo corretto stoccaggio.

10.2 - Di norma, al termine d'ogni servizio, l'Impresa - attraverso il Capo Cantiere di cui al precedente art. 3.2 - dovrà avvertire la Committente e con un addetto della stessa verificare la qualità del lavoro svolto. Questa prestazione è di specifico rilievo ai fini della valutazione della qualità dei servizi.

10.3 - L'impiego dei mezzi e delle attrezzature necessarie e dei materiali di consumo - comprese le

parti di ricambio, quali giunti, lampade, cavi, ecc. - occorrenti e idonei al corretto svolgimento dei

servizi, dovrà essere curato dall'Impresa, la quale si assume il costo di questi materiali e di quelli di reintegro necessari a garantire il quantitativo originale. L'Impresa si impegna a mantenere in perfetta efficienza i materiali e le apparecchiature consegnate dal Committente.

10.4 - Le spese relative al consumo ed al fabbisogno d'acqua ed energia elettrica, necessarie allo svolgimento dei servizi, saranno a carico della Committente.

10.5 - L'Impresa dovrà provvedere ad informare immediatamente la Committente qualora riscontri la presenza di danneggiamenti o d'asportazione di materiali, accessori e/o attrezzature in dotazione alle aree espositive. Anche questa prestazione è di specifico rilievo ai fini della valutazione della qualità dei servizi.

10.6 - In caso di allestimenti che richiedono articoli o accessori presenti nel listino momentaneamente non disponibili, l'Impresa si impegna a fornirli e a provvedere al loro montaggio. Il costo di queste installazioni sarà comprensivo dell'approvvigionamento. Di queste forniture sarà compilato dettaglio analitico ed eventuali verbali circa danni subiti o asportazioni.

10.7 - In caso di perdita o per altra causa che ne renda impossibile un nuovo utilizzo, la Committente risarcirà l'Impresa dell'intero costo degli articoli di allestimento eventualmente forniti da quest'ultima. La Committente non risarcirà l'Impresa qualora la perdita degli articoli non sia dovuta a responsabilità di terzi (espositori o enti organizzatori).

10.8 - L'Impresa si impegna a formulare - sulla base della propria competenza specifica - proposte per soluzioni di allestimento nuove, ricavandole di comune accordo con la Committente dalle sperimentazioni effettuate nel quartiere della stessa o da altre realtà simili. L'impresa dovrà inoltre formulare proposte tecniche per scelta di materiali elettrici in grado di favorire il contenimento dei consumi energetici.

PARTE IV - ASSISTENZA ELETTRICISTI.

Art. 11 - Caratteristiche della Prestazione.

11.1 - Il servizio si articola nei seguenti interventi e prestazioni:

- fornitura delle prestazione di installazione degli impianti elettrici e di apparati per illuminazione nel quartiere espositivo e congressuale della Fortezza da Basso, durante le fasi allestimento o di svolgimento di un evento.

Art. 12 – Modalità Operative.

12.1 – Nel corso delle manifestazioni e nei giorni immediatamente precedenti all’inizio di un evento, la Committente può ordinare la presenza di una squadra di Assistenza Tecnica Eletttricisti - minimo 2 persone – per provvedere all’installazione aggiuntiva degli articoli e accessori di allestimento elettrici presenti nel listino della Committente, secondo le richieste della Committente o del cliente finale.

L’orario di espletamento delle singole prestazioni di Assistenza, sarà specificato nelle schede di programmazione delle attività.

12.2 - Il servizio di assistenza elettricisti durante gli eventi nel quartiere espositivo, sebbene direttamente a beneficio degli enti organizzatori o degli espositori, può essere svolto solo su richiesta della Committente e alla stessa l’Impresa deve fare riferimento per l’erogazione delle prestazioni.

12.3 – La tariffa oraria applicata sarà unica qualunque sia il giorno in cui viene erogata la prestazione.

PARTE V – PATTI CONTRATTUALI

Art. 13 - Obblighi dell’Impresa Appaltatrice.

13.1 - L’Impresa s’impegna a rispettare scrupolosamente le disposizioni presenti nel Regolamento Tecnico

- Allegato 1.a.

13.2 - L’Impresa s’impegna altresì a rispettare ogni altra disposizione successivamente emanata dalla Committente per il miglior funzionamento del Quartiere Espositivo.

13.3 - L’impresa si impegna a svolgere tutte le attività oggetto del presente contratto con proprio personale, propri mezzi e con la più ampia autonomia gestionale e organizzativa.

Con particolare riguardo agli obblighi in materia di sicurezza del lavoro, l’impresa dichiara e garantisce, assumendosi ogni responsabilità e tenendo indenne la Committente da qualsiasi pretesa o ragione avanzata al riguardo per tutta la durata del contratto di appalto, di osservare le leggi in vigore in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs 81/08 e s.m.i.) e di imporre ai lavoratori e a tutti i destinatari degli obblighi prevenzionistici e antinfortunistici l’osservanza della legge. In particolare l’appaltatore si obbliga ad adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire

l'incolumità delle persone addette ai servizi oggetto del presente appalto e dei terzi, con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche in vigore. Ogni più ampia responsabilità in caso di

infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Committente che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sul contraente restandone sollevata la Committente.

13.4 - Per tutto l'arco dell'anno e per tutte le 24 ore dei giorni sia feriali, che festivi o prefestivi, sarà garantito dall'Impresa un servizio di reperibilità immediata di personale, rintracciabile per via telefonica, in grado di far fronte alle anomalie che gli impianti oggetto dell'appalto possano presentare.

A seguito delle chiamate, l'Impresa dovrà garantire il pronto intervento presso l'impianto che gli sarà indicato entro massimo 4 (quattro) ore dalla chiamata stessa, recando con sé una apposita dotazione di attrezzi da lavoro.

Le prestazioni saranno effettuate da personale adeguatamente preparato, con attrezzatura e macchinari idonei, nel pieno rispetto della normativa vigente, e con l'ausilio di materiali i cui rifiuti di lavorazione abbiano un basso impatto ambientale.

13.5 - L'Impresa potrà apportare modifiche alle lavorazioni senza oneri per la Committente, solo al fine di garantire la massima funzionalità delle prestazioni. Le variazioni dovranno essere comunicate alla Committente.

13.6 - L'Impresa si obbliga a segnalare immediatamente alla Committente i ritardi imputabili alla presenza ed interferenza di altre imprese che, per conto della Committente, provvedano ad altri lavori, servizi o forniture.

13.7 - L'inserimento di eventi aggiuntivi rispetto al calendario previsto, l'eliminazione delle stesse od eventuali spostamenti delle date di svolgimento, non comporteranno diritto per l'Impresa a richiesta di risarcimento alcuno d'indennizzo. Il calendario annuale costituisce, infatti, soltanto un dato previsionale, suscettibile di tutte le modificazioni conseguenti all'esercizio dell'attività della Committente.

13.8 - Altri interventi a carattere periodico finalizzati alla manutenzione del materiale di allestimento di proprietà della Committente e/o degli accessori per il servizio antincendio, potranno essere calendarizzati a seconda degli eventi interessanti il quartiere e saranno a carico dell'Impresa.

13.9 - L'Impresa è tenuta all'assistenza per l'aggiornamento di tutte la documentazione amministrativa e burocratica prevista dalle vigenti leggi e di pertinenza di tutti gli impianti oggetto dell'appalto con particolare riferimento ai controlli periodici previsti dai rispettivi enti verificatori

con particolare riguardo alle centrali termiche ed agli impianti di terra.

L'Impresa, per le visite di controllo deve fornire l'assistenza di operai specializzati per eventuali smontaggi delle apparecchiature, nonché per visite interne, prove idrauliche o di funzionamento, ecc.

13.10 -Le spese accessorie per utenza telefonica sono completamente a carico dell'Impresa.

13.11 - Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato o/e per il danno arrecato, potendo la Committente rivalersi sulla fideiussione prestata dall'Impresa ai fini della sottoscrizione del contratto. La contestazione potrà essere espressa in forma orale o scritta.

13.12 – Qualora, a fronte di un disservizio contestato ripetutamente, secondo quanto indicato precedentemente, l'Impresa non provveda a porvi tempestivamente rimedio, concordando con la Committente le relative forme e modalità, il Responsabile della Gestione del Contratto per la Committente - di cui al precedente art. 3.2 - ne darà comunicazione scritta ai diretti superiori, i quali provvederanno ad assumere le necessarie iniziative nei confronti dell'Impresa, sulla base di quanto sotto indicato:

a) nel caso trattasi di disservizio dal quale sia derivato grave danno per la Committente, quale l'impossibilità di procedere alla regolare apertura di un evento programmato, ovvero assicurare il regolare utilizzo di tutti gli spazi fieristici nell'osservanza del decoro richiesto, la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché ad escutere la fideiussione ed agire per il risarcimento danni.

13.13 – Qualora, per dimostrate cause di forza maggiore, l'Impresa non si ritenesse più in grado, dopo l'aggiudicazione dell'appalto e/o durante questo, di continuare a erogare una o più prestazioni del presente Capitolato d'Appalto, dovrà darne immediata comunicazione scritta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Committente, e dovrà comunque, successivamente alla data della comunicazione stessa, proseguire la prestazione dei servizi per almeno 30 giorni.

Anche in tale caso la Committente avrà la facoltà di rivalersi nei confronti dell'Impresa per tutti i danni conseguenti all'interruzione dell'appalto ed al riappalto della gestione, escutendo la fideiussione.

Art. 14 - Obblighi della Committente.

14.1 – La Committente si impegna a comunicare all'Impresa il programma trimestrale delle attività

previste nel quartiere e il relativo aggiornamento mensile delle attività medesime, in modo tale da garantire con sufficiente anticipo all'Impresa la conoscenza degli impegni e delle caratteristiche del

servizio da fornire. La Committente si impegna altresì a comunicare all'Impresa, non appena disponibili, gli orari degli eventi in calendario e gli specifici servizi che dovranno essere svolti.

14.2 - La Committente metterà altresì a disposizione dell'Impresa un locale da adibire ad ufficio e/o a magazzino. Il locale potrà essere usato dall'Impresa solo ed esclusivamente per l'espletamento di funzioni connesse all'oggetto del contratto e con orari stabiliti dalla Committente. Tale locale dovrà essere reso nell'immediata disponibilità della Committente al termine dell'appalto nelle condizioni in cui è stato inizialmente consegnato.

14.3 - La Committente mette a disposizione dell'Impresa, se richiesto dalla medesima, appositi spazi all'interno di un'area di circa 50 mq. Tale spazio è reso disponibile e potrà essere condiviso col personale di altre imprese appaltatrici. L'Impresa rimborserà a Firenze Fiera le spese per le utenze effettivamente sostenute, previa fatturazione da parte di Firenze Fiera.

Art. 15 - Disposizioni in merito al personale impiegato; coordinamento e sorveglianza dei lavori

15.1 - Il personale alle dipendenze dell'Impresa per l'espletamento dei servizi dovrà essere adeguatamente dotato di tutta l'attrezzatura necessaria, quale a scopo puramente esemplificativo: attrezzatura personale, scale, ponteggi, etc., il tutto perfettamente a norma. Tale personale dovrà essere idoneamente vestito con appositi abiti da lavoro e dovrà portare bene in evidenza un cartellino con indicazione dell'Impresa.

15.2 - L'Impresa dovrà garantire il buon comportamento del proprio personale.

In particolare il personale dovrà:

- tenere un comportamento corretto e scrupoloso in ogni situazione;
- rispettare puntualmente gli orari di servizio stabiliti;
- assicurare la più assoluta riservatezza su ogni particolare del servizio prestato;
- non richiedere mance;
- osservare la norma che impone il divieto di fumare all'interno dei locali espositivi

E' fatto divieto al personale dell'Impresa di assumere alcool durante l'orario di lavoro.

15.3 - L'Impresa s'impegna altresì:

a) a limitare al minimo l'avvicendamento dei dipendenti incaricati dello svolgimento del servizio. Tutto il personale utilizzato dovrà sempre e comunque essere a conoscenza dei compiti da svolgere

Firenze Fiera spa

**Sede legale e operativa: Piazza Adua 1 - 50123 Firenze, Italy Tel. +39 055 497 21F ax +39 055 497 3237
CCIAA di Firenze, P.IVA 04933280481- Capitale Sociale € 21.778.035,84 info@firenzefiera.it www.firenzefiera.it**

e dell'ambiente presso cui operare; sarà pertanto onere dell'Impresa istruire adeguatamente il proprio personale prima che questo sia immesso in servizio presso la Committente;

b) informare tempestivamente la Committente qualora l'organizzazione di cantiere del personale utilizzato dovesse per qualsiasi ragione essere diversa da quanto preventivamente indicato.

15.4 - Resta inteso che potrà avere ingresso nel quartiere, per operare alle dipendenze dell'Impresa, unicamente personale in regola con le disposizioni legali e sindacali vigenti sul lavoro, ivi compresi adempimenti previdenziali: a tale personale dovranno essere garantiti i trattamenti contrattuali ad essa inerenti. L'Impresa dichiara di tenere indenne la Committente da ogni e qualsiasi pretesa del proprio personale per i diritti del medesimo connessi a quanto sopra.

In definitiva, l'Impresa si assume interamente ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale ed economica per la tutela delle cose e delle persone, con riferimento alla sua attività e per la durata delle prestazioni dei lavori stessi, in conformità alle leggi vigenti.

Art. 16 - Divieto di cessione – Subappalto.

16.1 - L'Impresa dovrà eseguire autonomamente tutte le prestazioni oggetto del servizio. Il subappalto potrà essere autorizzato solo previa richiesta scritta e motivata. In ogni caso, anche ove fosse autorizzato, le prestazioni oggetto di subappalto dovranno essere eseguite secondo le disposizioni contenute nel contratto di appalto e nel capitolato. Se eseguite senza previa autorizzazione e/o in difformità dal contratto o dal capitolato, le prestazioni eseguite dal subappaltatore non saranno pagate, ferma la risoluzione.

16.2 - Il subappalto è il contratto con il quale l'esecutore affida ad altra impresa, dietro pagamento di un corrispettivo, l'esecuzione di una parte riconoscibile ed autonoma delle prestazioni contrattualmente dovute, e l'Impresa subappaltatrice assume l'organizzazione dei mezzi necessari e il rischio per il compimento, dovendo essa stessa esercitare sulle risorse umane impiegate i poteri datoriali.

Il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione del lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa. Non è subappalto è non è autorizzato ne autorizzabile il contratto con il quale l'appaltatore acquisisce da altra impresa manodopera in somministrazione, esercitando su di essa i poteri datoriali

ed assumendo l'organizzazione di dette risorse, nell'ambito della propria esecuzione del contratto. Non costituiscono subappalto e sono autorizzabili nei limiti di legge le altre forme di lecita

collaborazione tra le imprese, che possono qualificarsi come distacco di manodopera, cottimo, affitto di ramo d'azienda e tutte le altre contemplate ed ammesse dalla normativa di riferimento. Al fine di vigilare sulla regolarità delle condizioni anche normative della manodopera impiegata dall'esecutore.

Art. 17 - Responsabilità dell'Impresa verso la Committente e verso terzi.

17.1 - L'Impresa è responsabile verso la Committente dell'esatto e puntuale adempimento del contratto, della buona riuscita dei lavori e dell'opera dei suoi dipendenti e degli eventuali subappaltatori.

17.2 - L'Impresa è obbligata senza alcun compenso ad uniformarsi a tutte le leggi e disposizioni in vigore riguardanti la sicurezza pubblica ed avrà ad esclusivo suo carico l'onere di rifondere alla Committente, ai suoi dipendenti ed a terzi, i danni che fossero da essa causati per qualsiasi motivo per l'esecuzione dei lavori assunti.

Art. 18 - Assicurazioni.

18.1 - L'Impresa, oltre alle assicurazioni obbligatorie per legge per tutto il suo personale, s'impegna a stipulare con primarie compagnie d'assicurazione di gradimento della Committente, ed a mantenere operative per la durata del contratto, le seguenti polizze: polizza di Responsabilità Civile Generale per danni involontariamente cagionati a terzi dai propri prestatori di lavoro in relazione all'attività svolta in dipendenza del presente capitolato.

18.2 - La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni:

- danni a cose in consegna e custodia;
- danni da inquinamento accidentale;
- danni da incendio di cose di proprietà o in uso all'Impresa;
- danni provocati o subiti da personale non proprio che partecipi occasionalmente allo svolgimento dell'attività;
- responsabilità personale dei dipendenti dell'Impresa;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti della Committente, degli Enti Organizzatori delle varie manifestazioni che si tengono all'interno del quartiere.

La polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 (euro uno milioni/00)

Firenze Fiera spa

**Sede legale e operativa: Piazza Adua 1 - 50123 Firenze, Italy Tel. +39 055 497 21F ax +39 055 497 3237
CCIAA di Firenze, P.IVA 04933280481- Capitale Sociale € 21.778.035,84 info@firenzefiera.it www.firenzefiera.it**

senza ulteriori limitazioni.

Art. 19 - Attese Inoperose.

19.1 - Rientrano fra gli oneri dell'Impresa, e non costituiranno pertanto motivo d'alcuna richiesta economica alla Committente, anche quelli derivanti da attese inoperose dovute ad esigenze particolari d'uso dei locali espositivi.

Art. 20 - Revisione Prezzi.

20.1 - I singoli prezzi dell'offerta economica allegata e presentata dall'Impresa si intendono formulati in base a calcoli di sua propria ed esclusiva convenienza a suo intero rischio e comprendono ogni attività necessaria per il completo e corretto svolgimento del servizio in ciascuno di essi previsto. L'Impresa non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 21 - Pagamenti.

21.1 - I pagamenti saranno effettuati a 120 (centoventi) giorni con scadenza fine mese dalla data di fattura, da effettuarsi con accredito su conto corrente bancario dell'Impresa.

21.2 - Il pagamento è subordinato all'esatto e puntuale adempimento da parte dell'Impresa di tutti gli obblighi nei confronti del proprio personale dipendente nonché degli obblighi contributivi. A tal fine la Committente avrà la facoltà di richiedere l'apposita documentazione e l'Impresa dovrà prontamente provvederle alla consegna. Nel frattempo, i termini di pagamento resteranno sospesi.

21.3 - Le fatture, fra l'altro, dovranno riportare chiaramente e analiticamente il computo analitico delle forniture, gli estremi dell'ordine della Committente ed il nome della manifestazione cui imputare il costo.

Art. 22 – Documenti allegati

22.1 - Sono allegati al presente Capitolato e costituiscono parte integrante dello stesso:

- Documenti relativi alla sicurezza: Duvri; Valutazione dei rischi Fortezza; Piano Emergenza Fortezza; Costi Sicurezza; Regolamento tecnico sicurezza.
- il calendario degli eventi previsti;
- Manuale d'uso;

- Elenco prezzi unitario così come descritto nel corpo dell'avviso di selezione;

Firenze, 21 Febbraio 2018

Firenze Fiera S.p.A
Il Direttore Sandro Nocchi